

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e in particolare:
  - l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»;
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" e, in particolare:
  - l'art. 4, che detta disposizioni per il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni;
  - l'art. 6, che disciplina lo svolgimento del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019 "Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell'art. 2, comma 2-bis, della L. 475/1968", con la quale è stabilito, in particolare, che:

- la prima procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, sia avviata entro il 2019;
- è consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968;

- il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a Procedura di trasferimento deve aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;
- il farmacista che si trasferisce porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era già titolare spostandola dalla sede dalla quale si trasferisce alla sede in cui si trasferisce e, pertanto deve rinunciare, nei modi previsti dalla legge e nei tempi indicati nell'Allegato A della delibera di Giunta regionale 1693/2019, alla titolarità della farmacia di cui è titolare al momento della presentazione della domanda, non potendo, invece, venderla;
- le sedi assegnate con la procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall'assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, entrano nell'elenco delle sedi assegnabili mediante la procedura di Concorso ordinario;

Richiamate, infine, le proprie determinazioni:

- n. 3594 del 27/02/2019 "Preso d'atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2018 delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, art. 4)";
- n. 8730 del 20/05/2019 "Individuazione, per l'anno 2019, dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie ai fini della successiva procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della l. 475/1968";

Dato atto che al momento risulta pendente davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - il giudizio relativo ad un ricorso proposto avverso la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019, rispetto al quale il TAR con ordinanza n. 36 del 19/02/2020 ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato ritenendo adeguata l'istruttoria compiuta dalla Regione;

Dato atto che, come risulta dalla relazione del responsabile del procedimento in merito all'avvio della procedura per l'anno 2019 e all'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, assunta agli atti con protocollo NP/2020/11203 del 20/02/2020:

- entro il 2019 è stata avviata la prima procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate ai sensi dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968, seguendo le modalità previste con la richiamata delibera di Giunta regionale n. 1693/2019 stabilendo, in particolare, che:
  - le domande di trasferimento dovessero essere presentate a partire dal 18 novembre 2019 ed entro il 18 dicembre, mediante invio all'indirizzo PEC [assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it);
  - le domande di trasferimento dovessero essere presentate da farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni individuati con la richiamata

determinazione n. 8730/2019 e riportati nell'Allegato A dell'avviso;

- le domande di trasferimento dovessero essere dichiarate irricevibili qualora presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o prive di copia di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata);
  - la mancata indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento comportasse l'invalidità della domanda;
- sono state ricevute n. 4 domande di trasferimento di farmacia ognuna delle quali è stata acquisita agli atti con numero di protocollo comunicato agli interessati all'indirizzo PEC indicato nella domanda come quello da utilizzare per ogni comunicazione inerente la procedura di trasferimento;
- le 4 domande sono tutte ammissibili in quanto presentate nei termini e secondo le modalità espressamente previste nell'avviso, da farmacisti titolari individuali in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 1693/2019 e complete dell'indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento;
- sono stati effettuati presso i Servizi Farmaceutici delle Aziende USL di riferimento gli opportuni controlli di veridicità delle dichiarazioni rese all'interno delle domande presentate che non hanno evidenziato scostamenti tra dati dichiarati e dati riscontrati rilevanti ai fini della predisposizione della graduatoria regionale per il trasferimento di farmacie soprannumerarie;
- sono stati attribuiti i punti spettanti a ciascun farmacista titolare individuale partecipante alla procedura di trasferimento, in conformità ai criteri stabiliti con la richiamata delibera n. 1693/2019, riepilogati nella tabella sottostante in ordine di numero di protocollo di domanda:

Protocollo regionale domanda	Cognome e nome titolare	Punti criterio 1*	Punti criterio 2**	Totale punti
PG/2019/0851172	CHIAPPARI ROSA MARIA	12,5	15	27,5
PG/2019/0910446	APICELLA VALERIA	2	0	2
PG/2019/0912918 e PG/2019/0915467	TUSINO FRANCA	12	0	12
PG/2019/0919201	VLACHOU SOPHIE	13	0	13

\* Criterio 1: attribuzione di 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi).

\*\* Criterio 2: attribuzione punti da 0 a 15 in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte, come da prospetto indicato nell'Allegato A della Delibera di Giunta regionale n. 1693/2019.

Rilevato che non sussistono casi di parità di punteggio e pertanto non si applica, ai fini della redazione della graduatoria, la relativa clausola che prevede la precedenza in graduatoria del titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento;

Visti:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di "Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 19191 del 23/10/2019 recante "Ulteriore aggiornamento e integrazione della determinazione n.14887/2018 ad oggetto "Nomina dei responsabili del procedimento del servizio assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11e ss. della l.r.32/1993";

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- 1) di approvare la graduatoria regionale per titoli dei titolari di farmacia partecipanti alla procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, l. 475/1968) - anno 2019, formata nel rispetto dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 1693/2019 come segue:

Posizione	Protocollo regionale domanda	Cognome e nome titolare	Totale punti
1	PG/2019/0851172	CHIAPPARI ROSA MARIA	27,5
2	PG/2019/0919201	VLACHOU SOPHIE	13
3	PG/2019/0912918 PG/2019/0915467	TUSINO FRANCA	12
4	PG/2019/0910446	APICELLA VALERIA	2

- 2) di notificare il presente atto ai farmacisti indicati al precedente punto 1 all'indirizzo PEC comunicato nella domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento e, in caso l'indirizzo PEC comunicato non risulti valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione

- del provvedimento stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
- 3) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le farmacie dei titolari indicati nella graduatoria di cui al precedente punto 1), attualmente impegnati nel procedimento di revisione biennale della pianta organica delle farmacie;
  - 4) di procedere, dopo la notifica del presente atto agli interessati, all'utilizzo della graduatoria secondo le modalità indicate al punto 7 dell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 1693/2019 e alla successiva assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento ai titolari che le hanno accettate, tenuto conto dell'ordine previsto dalla graduatoria e delle preferenze espresse nella domanda di partecipazione;
  - 5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed assicurarne la diffusione sul portale della Regione ER\_Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimentofarmacie-soprannumerarie>);
  - 6) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Servizio  
Luca Barbieri